

CONVENZIONE

TRA

Il Laboratorio dei Diritti Fondamentali, rappresentato dal Direttore Vladimiro Zagrebelsky

E

Il Centro di ricerca Diritto penitenziario e Costituzione – European Penological Center del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Antonio Carratta

PREMESSO CHE

- Il *Laboratorio dei Diritti Fondamentali* (di seguito il Laboratorio) e il *Centro di ricerca di Diritto penitenziario e Costituzione - European Penological Center* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito Centro di Ricerca) annoverano, tra le proprie finalità, lo svolgimento di attività di studio, ricerca e formazione, anche in una dimensione internazionale, sulle diverse tematiche connesse all'esecuzione penale e alla tutela dei diritti umani;
- il Laboratorio ed il Centro di Ricerca sono interessati alla programmazione di attività scientifiche e culturali comuni di carattere interdisciplinare su temi di comune interesse;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità della Convenzione

Le Parti ritengono di reciproco interesse avviare una collaborazione, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, al fine di sviluppare ed organizzare al meglio le proprie potenzialità nel campo della ricerca scientifica e della formazione su tematiche relative alla teoria generale della pena, all'esecuzione penale, alla tutela dei diritti umani, alla ricerca criminologica, sociologica e internazionale nel campo della penalità.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente: per il compimento di studi e di ricerche su progetti specifici, anche nella prospettiva della possibile partecipazione a programmi di ricerca e progetti nazionali e/o internazionali; per l'attivazione e il finanziamento di assegni di ricerca e borse di studio; per favorire la progettazione congiunta per l'accesso a finanziamenti nazionali e/o internazionali; per promuovere la realizzazione di attività didattiche e di formazione rivolte agli studenti e agli

operatori nei diversi settori in esame; per l'organizzazione di convegni di carattere scientifico, dibattiti e seminari e per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche.

I tempi e le modalità di svolgimento delle specifiche attività di cui sopra saranno definiti con scambio di corrispondenza tra le Parti che richiamerà la presente Convenzione. Il relativo impegno in riferimento alle risorse umane, materiali, strumentali ed economiche sarà specificamente definito per ogni singola iniziativa, nella libertà per ciascuna Parte di decidere se e con quali modalità sostenere tale impegno.

Il riferimento alla collaborazione tra le Parti nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche, seminari, convegni e attività di formazione potrà riguardare esclusivamente le iniziative congiuntamente progettate.

Art. 4 - Oneri connessi all'attuazione della Convenzione

Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 della presente Convenzione, gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. Ulteriori finanziamenti che si rivelassero necessari potranno essere reperiti da altre fonti o essere oggetto di stanziamenti decisi di volta in volta in base a progetti specifici e secondo le procedure stabilite dalle due Parti.

Art. 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca comune resteranno di proprietà delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

Art. 6 - Impegno di reciprocità

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, il Laboratorio ed il Centro di Ricerca si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 3, del rapporto collaborativo.

Art. 7 - Responsabili della Convenzione

Il Laboratorio indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Prof. Vladimiro Zagrebelsky; il Centro di ricerca indica quale proprio referente e responsabile per la presente Convenzione il Prof. Marco Ruotolo.

Art. 8 - Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha validità triennale dalla data di stipulazione, a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogata di intesa tra le Parti tramite comunicazione scritta. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione da notificare formalmente all'altra Parte con congruo anticipo. Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la Convenzione prima della data di scadenza mediante atto da formalizzare per iscritto.

Resta comunque fatto salvo l'impegno delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso e/o dello scioglimento. Qualsiasi modifica e integrazione del presente accordo dovrà essere concordata preventivamente tra le Parti e resa operativa per iscritto mediante l'eventuale stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime dopo la reciproca sottoscrizione.

Articolo 9 – Sicurezza e assicurazione

Le Parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale, docente e non docente, nonché dei discenti/studenti chiamati a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra Parte.

Articolo 10 – Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, recepito con D. Lgs. 101/2018, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui all'accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso.

Il trattamento potrà essere effettuato sia tramite documentazione cartacea sia tramite documentazione elettronica; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici e privati nelle sole circostanze previste dalla legge.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate *ex art. 4, paragrafo 1, punto 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016.*

Articolo 11 – Uso dei loghi

Le Parti utilizzeranno congiuntamente i rispettivi loghi per le attività che siano state progettate in comune nell'attuazione della presente Convenzione.

L'utilizzo del logo ad opera di ciascuna Parte è comunque subordinato all'espresso e previo consenso dell'altra Parte, oltre che al rispetto delle normative vigenti e delle rispettive previsioni regolamentari.

Articolo 12 – Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo. In caso di mancata risoluzione, la competenza sarà del Foro di Roma.

Articolo 13 – Rinvii

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia e allo statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 14 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico originale ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.